



Comune di Loano
(Provincia di Savona)

**REGOLAMENTO INDICANTE I CRITERI E MODALITÀ
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI
NONCHÉ PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
ECONOMICI**

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 02.03.2007

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n.12 del 31.05.2012

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 29 del 02.12.2013

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 20.04.2016

ENTRATO IN VIGORE 20.05.2016

Art.1

Oggetto del regolamento

Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse:

- a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive e di promozione della occupazione locale
- a favore di soggetti in stato di bisogno

Titolo I

Sostegno di attività di rilevanza sociale, culturale, sportiva, ricreativa, artistica, sportiva e di promozione della occupazione locale

Art. 2

Soggetti interessati

La disciplina del titolo I del presente regolamento in particolare si applica per:

- a) erogazione di contributi ed altri vantaggi economici a società ed associazioni per la promozione delle attività sportive;
- b) all'erogazione di contributi ed altri ausili finanziari ad enti ed associazioni, comitati, gruppi ecc., a sostegno di attività ed iniziative socio- culturali, ricreative, turistiche promozionali e promopubblicitarie,

I soggetti abilitati a richiedere gli interventi contributivi o di sostegno dovranno evidenziare in sede di istanza gli elementi informativi prescritti dal presente regolamento.

Art. 3

Individuazione delle strutture associative

Le società ed associazioni sportive ammesse al contributo devono essere legalmente costituite ed affiliate a Federazioni sportive e/o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, aventi sede nel Comune di Loano ovvero che intendono organizzare una manifestazione di rilevanza almeno regionale nel territorio comunale.

L'amministrazione comunale può altresì attuare interventi finanziari e contributivi nei seguenti settori di intervento sul territorio comunale:

- a) cultura, informazione e diffusione culturale;
- b) tutela e diffusione dei valori storici, monumentali, turistici ed ambientali;
- c) attività sociali e ricreative finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero;
- d) sviluppo socio – economico e turistico anche attraverso la predisposizione di progetti di utilità sociale

- e) arricchimento del piano dell'offerta formativa a favore scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale
- f) attività formative svolte in territorio comunale da istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

Per soggetti ammessi ai predetti benefici devono intendersi:

- a) enti ed istituzioni pubbliche per attività esplicitata a beneficio della popolazione residente e turistica;
- b) enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di natura privata dotate di personalità giuridica purché in base all'atto costitutivo ed allo statuto siano abilitate a svolgere senza fini di lucro attività di rilevanza socio – culturale, sportiva e turistica in favore della popolazione residente e/o turistica;
- c) associazioni non riconosciute e comitati senza fini di lucro che propongono iniziative e attività socio culturali e turistiche a beneficio della popolazione residente e turistica.
- d) Istituzioni scolastiche pubbliche e private con sede nel territorio comunale ovvero svolgenti attività in territorio comunale

Per l'accesso ai contributi ed alle agevolazioni finanziarie previste dal presente titolo è condizione indispensabile che il soggetto richiedente abbia sede legale nel territorio del Comune di Loano e svolga attività istituzionale totalmente o parzialmente nell'ambito della circoscrizione comunale.

In deroga al precedente comma l'amministrazione può concedere contributi straordinari ad associazioni, organismi ed enti che non abbiano sede legale nel Comune di Loano a parziale sollievo di spese per iniziative organizzate in territorio del Comune di Loano.

Art. 4

Esplicitazione della natura degli interventi contributivi e finanziari

Gli interventi contributivi del Comune si dividono in ordinari e straordinari e più precisamente:

- a) si definiscono contributi ordinari gli interventi finanziari attuabili, con cadenza annuale, in favore di associazioni socio-culturali o di altri organismi a struttura associativa legalmente costituiti ed aventi sede nel territorio del Comune di Loano a sostegno della loro attività ordinaria annuale in relazione ai benefici che ne derivano alla popolazione residente e/o turistica o agli stessi associati qualora non venga perseguito fine di lucro ed a condizione che l'attività dei soggetti richiedenti sia almeno costituita dall'attivazione di un centro di aggregazione socio-culturale;
- b) si definiscono contributi straordinari o sovvenzioni le erogazioni di somme disposte dall'amministrazione comunale per finanziare, a fondo perduto, parzialmente o totalmente progetti o programmi di rilevanza sotto l'aspetto sociale, culturale, turistico e sportivo in relazione alle finalità istituzionali del Comune.

I contributi ordinari previsti dal precedente comma sub lettera a) possono essere concessi soltanto ad enti ed associazioni legalmente costituite e che non abbiano scopi di lucro.

In sede di esame delle relative istanze è accordata priorità:

- alle istituzioni, associazioni ed enti il cui statuto preveda una sede sociale-istituzionale sita nel Comune di Loano per le organizzazioni di determinate iniziative ivi svolte;
- alla capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- alla capacità di promuovere la realtà locale a livello nazionale ed internazionale
- del rendiconto delle attività dell'anno precedente e della qualità delle iniziative realizzate;
- della qualità e quantità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto;
- alle istituzioni, associazioni ed enti il cui statuto preveda, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune di Loano delle attrezzature e dei beni culturali ed artistici di cui tali soggetti dispongono, ai fini della loro conservazione, fruizione sociale, valorizzazione.

I contributi straordinari previsti dal precedente comma sub b) possono essere concessi soltanto se le iniziative incluse nel progetto/programma proposto non costituiscano ripetizione di iniziative analoghe incluse in programmi che l'amministrazione intende attuare e gestire direttamente, oppure mediante incarico di prestazioni artistiche, mediante convenzione od in qualsiasi altra forma. In sede di esame delle istanze sarà data priorità ai programmi/progetti che prevedano:

- iniziative di alta rilevanza sociale che interessano la popolazione residente e/o turistica o che prevedano forme di intervento finalizzati ad agevolare soggetti particolarmente svantaggiati e/o a combattere fenomeni di degradazione sociale;
- alle iniziative di promozione turistica e sportiva destagionalizzata;
- alle iniziative che assicurano una visibilità a livello nazionale ed una ottimale promozione dell'immagine della città;
- iniziative finalizzate a sopperire, a livello locale, alla carenza o alla popolazione residente e/o turistica;
- iniziative culturali di particolare rilevanza incluse in programmi pluriennali già definiti ed adeguatamente divulgati a livello locale, regionale e nazionale.

Per quanto riguarda le iniziative di carattere sportivo in sede di esame viene data priorità alle manifestazioni di rilevanza nazionale ed internazionale organizzate da associazioni loanesi.

Per quanto attiene le iniziative per le quali viene stabilito di concedere un contributo superiore a 10.000,00 euro l'amministrazione comunale può riservarsi di chiedere modifiche od integrazioni al programma dell'iniziativa

Art. 5

Concessione di patrocinio

Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una forma di apprezzamento del Comune ad iniziative meritevoli per le loro finalità turistiche , culturali , sociali, sportive, artistiche, ambientali e scientifiche realizzate da una associazione, un ente o una persona fisica.

Il patrocinio deve essere richiesto dai soggetti proponenti l'attuazione di una determinata attività o iniziativa attraverso domanda scritta in carta semplice indirizzata con congruo anticipo (almeno 15 giorni prima della data dell'evento) al Sindaco di Loano ed assunta al protocollo generale del Comune.

La domanda deve contenere i dati completi dell'associazione o dell'ente richiedente o della persona fisica, allegando l'atto costitutivo e lo statuto (eccetto per gli Enti pubblici), ***l'autocertificazione di regolarità nel pagamento dei tributi ed oneri locali ed inoltre, per le manifestazioni aventi ad oggetto intrattenimento con l'utilizzo di strumenti musicali, meccanici e no, di insussistenza di sanzioni amministrative, nel corso dell'ultimo anno solare, per il mancato rispetto delle norme sull'inquinamento acustico***, la data ed il luogo di svolgimento della manifestazione, corredata da una descrizione dettagliata dell'iniziativa, il tipo di manifestazione , i contenuti e le finalità perseguite, la partecipazione di eventuali sponsor e l'avvenuto ottenimento di patrocini pubblici. Deve recare la firma olografa del rappresentante legale o di persona allo scopo designata e riconoscibile, salvo l'utilizzo di mezzi che consentano la certezza della provenienza.

Il patrocinio è concesso alle seguenti tipologie di iniziative:

convegni, congressi, iniziative di studio, ricerca e documentazione, manifestazioni culturali, scientifiche, educative, sportive, turistiche, economiche e sociali di rilevante importanza che:

- apportino un significativo contributo scientifico, culturale ed informativo, nell'ambito ed a vantaggio, rispettivamente delle competenze e delle funzioni comunali, della crescita e della valorizzazione della comunità loanese e della sua immagine;
- siano pubbliche o aperte al pubblico o accessibili alla generalità dei cittadini;
- dimostrino di possedere un effettivo rilievo comunale in virtù della loro particolare risonanza e reputazione dovute ad aspetti storici, di tradizione e di prestigio;
- siano realizzate nel Comune di Loano o comunque se svolte fuori dal territorio loanese, rientrino nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune stesso in campo nazionale e/o internazionale nei settori di interesse comunale.

La concessione del patrocinio è riservata alla competenza del Sindaco .

Il Sindaco , sentito l'Assessore competente, valuterà la richiesta di patrocinio che potrà essere concesso in forma non onerosa .La forma non onerosa potrà prevedere in caso di iniziative di carattere sociale ovvero inserite nei programmi dell'ente in quanto realizzate a cura di soggetti

locali per le finalità previste dallo Statuto la concessione a titolo gratuito di spazi comunali e relativi spazi necessari allo svolgimento dell'iniziativa come anche facilitazioni previste per l'affissione di manifesti e per la pubblicità concernenti l'iniziativa medesima, fatte salve diverse disposizioni di legge.

Il conferimento del patrocinio attribuisce al destinatario la facoltà di citare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa, concordando le modalità e la grafica con l'Ufficio competente ed accompagnando allo Stemma del Comune la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Loano".

L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:

- per iniziative di carattere politico;
- per iniziative a fini di lucro sviluppate con attività commerciali o d'impresa,
- per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità del Comune ad eccezione delle iniziative di carattere promozionale concordate con l'Amministrazione comunale

Il patrocinio in ragione della sua natura non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività od iniziative.

Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad una iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'amministrazione.

Si terrà il registro dei patrocini sul quale andranno annotati cronologicamente tutti i riconoscimenti accordati, i soggetti beneficiari e i loro adempimenti.

Art.6

Disciplina dei contributi ordinari annuali

Le associazioni socio culturali, ricreative e sportiva e gli altri soggetti previsti dal presente regolamento che intendono accedere al contributo comunale annuale ordinario sono tenuti a farne formale istanza entro il 30 settembre dell'anno antecedente quello cui si riferisce la richiesta di contributo a pena di inammissibilità del relativo beneficio economico.

Le suddette istanze dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante.

L'istanza di contributo, compilata sull'apposito modulo, deve essere corredata pena l'esclusione dai sotto specificati documenti:

- a) dettagliata relazione sulle attività da svolgere nell'arco dell'anno elencando tutte le iniziative che si vogliono intraprendere, indicando il luogo e la data delle iniziative ovvero un programma dettagliato indicante gli scopi e le finalità dell'associazione;
- b) dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno antecedente;
- c) preventivo di spesa riferito a tutte le iniziative;

- d) atto costitutivo comprensivo dello Statuto, autenticato dal notaio che ha rogato l'atto (per tutti i soggetti che presentano la prima volta l'istanza). In casi particolari l'amministrazione potrà consentire che in luogo dello statuto ed atto costitutivo venga presentata dettagliata relazione sottoscritta da tutti gli aderenti dalla quale risultino gli scopi e le finalità dell'Associazione richiedente.

Art.7

Liquidazione contributi ordinari

L'istanza viene esaminata dalla Giunta Comunale e ne predispone il riparto da inserire nel bilancio di previsione e successivamente accolto nel P.E.G.

Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo conto per quanto attiene le priorità delle indicazioni esplicitate all'art.4

Il piano di riparto contenente la individuazione degli assegnatari e delle entità del contributo a ciascuno assegnato nonché dei non assegnatari viene comunicato entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio preventivo.

Essi potranno promuovere motivata opposizione al piano di riparto con istanza documentata da presentarsi alla Giunta Comunale entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

La Giunta Comunale deciderà entro i successivi 15 giorni sulle opposizioni pervenute con apposito provvedimento.

I contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite Tesoriere Comunale a mezzo mandato da emettersi in due rate uguali la prima entro il 31 marzo e la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.

La richiesta di assegnazione del contributo al fine di partecipare alla selezione per l'assegnazione deve essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati.

L'inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l'Amministrazione comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed ai programmi presentati.

Art.8

Contributi straordinari

Le richieste di contributo straordinario devono essere presentate entro il 31 ottobre dell'anno antecedente l'anno in cui verrà organizzata l'iniziativa cui si riferisce l'istanza.

Ai fini dell'accesso al contributo straordinario la domanda, debitamente compilata sull'apposito modulo, predisposto dal responsabile del procedimento, deve essere corredata della seguente documentazione:

- prevista indicazione del richiedente al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui agli artt.3 e 4;

- relazione dettagliata dell'iniziativa corredata da un bilancio di previsione;
- documentazione relativa alle indicazioni circa la modalità di estinzione del mandato;
- l'impegno a pubblicizzare adeguatamente la sovvenzione ricevuta dal Comune sul materiale promozionale divulgato con specifica indicazione "con il contributo del Comune di Loano" ed il logo concordato con il responsabile del procedimento;
- impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso

L'iniziativa cui si riferisce l'istanza di contributo non deve essere stata inclusa nel programma presentato dallo stesso soggetto per l'ottenimento del contributo ordinario annuale.

Non sono ammessi a sovvenzione straordinaria soggetti che in virtù di particolari convenzioni a qualsiasi altro titolo ricevono sovvenzioni dall'ente.

Nel caso esplicitato al presente comma non potranno inoltre essere richiesti al Comune ulteriori interventi per eventuali maggiori spese che si verificassero rispetto alla previsione iniziale qualunque ne possa essere stata la causa o il motivo.

Sono escluse dalla contribuzione/sovvenzione del Comune le prestazioni personali dei componenti dell'ente o associazione organizzatrice e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa, nonché le spese per uso materiale, attrezzature ed impianti dei quali l'ente o l'associazione organizzatrice già disponga o che vengano messi a disposizione del Comune o di altri Enti.

Il Comune resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra Enti o Associazioni destinatarie dei contributi a terzi per forniture, prestazioni od a qualsiasi altro titolo e non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa lo svolgimento della manifestazione per tutto quanto è previsto dalle vigenti norme di legge.

Il dirigente settore servizi alla persona provvede a dare comunicazione delle istanze pervenute alla Giunta Comunale.

Quest'ultima entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione provvederà ad approvare l'elenco delle iniziative ammesse al contributo straordinario e a darne comunicazione al competente ufficio.

Il piano di riparto dei contributi viene successivamente effettuato dal dirigente responsabile il settore servizi alla persona sulla scorta delle risorse presenti in bilancio.

L'ammontare dello stanziamento non può superare l'ammontare del disavanzo risultante dal bilancio preventivo dell'iniziativa.

La Giunta Comunale può decidere in caso di particolari e straordinarie iniziative previa adeguata motivazione della decisione medesima

riconoscere un contributo straordinario per iniziative la cui istanza è pervenuta in corso d'anno.

Tale ammissione è peraltro subordinata al parere favorevole del dirigente del servizio il quale deve attestare la presenza di risorse di bilancio necessarie a finanziare almeno un parziale disavanzo dell' iniziativa.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della determinazione dirigenziale con la quale viene quantificato il contributo l'ufficio provvede a darne comunicazione al soggetto interessato.

L'assegnazione del contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario od in quelli successivi.

Art. 9

Liquidazione contributi straordinari

La liquidazione del contributo avverrà con riferimento alla spesa effettivamente sostenuta con conseguente rideterminazione proporzionale del contributo ove tale spesa sia inferiore a quella preventivata.

Nel caso in cui sia stata sostenuta una spesa superiore a quella preventivata il contributo resterà determinato nell'importo promesso in sede di accettazione dell'istanza.

A conclusione dell'iniziativa/manifestazione e comunque entro 60 gg il soggetto interessato dovrà produrre la seguente documentazione:

- dettagliata ed analitica relazione dell'attività svolta attestante il regolare svolgimento delle iniziative ed attività ammesse al contributo;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il disavanzo previa dettagliata rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate ovvero rendiconto corredato da fatture e documenti fiscalmente in regola

Qualora si tratti di contributi per spese di investimento la loro liquidazione è subordinata alla presentazione di regolare documentazione di spesa o di stato di avanzamento finale dei lavori, nonché di atto di collaudo o di certificazione di regolare esecuzione dei medesimi e di attestazione da parte della Ripartizione Lavori Pubblici sulla congruità della spesa e sulla regolarità dei lavori eseguiti.

Il contributo per l'acquisto di arredi o attrezzature è liquidato su presentazione della relativa fattura o altro documento contabile equipollente o dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà. La documentazione di spesa deve riferirsi all'attività o agli interventi per cui è stato concesso il contributo.

Art.10

Controlli

L'Amministrazione si riserva a propria discrezione di richiedere l'invio della documentazione di spesa e per la verifica che le stesse siano riferibili alle

finalità dell'istituzione o associazione o nel caso di contributi per progetti specifici che siano inerenti ai medesimi.

La documentazione dovrà essere conservata per cinque anni.

L'Ufficio competente può richiedere e controllare annualmente la documentazione di spesa in originale nella misura del contributo concesso operando eventualmente controlli a campione su una percentuale del 10% a sorteggio delle domande ammesse a contributo.

Art.11

Sovvenzione a totale copertura della spesa

L'amministrazione comunale può sovvenzionare integralmente, mediante deliberazione della Giunta Comunale, progetti socio-culturali, ricreativi, turistici, sportivi nonché organizzazione di mostre di rilevanza scientifico – culturale, studi, ricerche e pubblicazioni di particolare importanza sotto l'aspetto storico, architettonico, socio-culturale e dello sviluppo delle potenzialità artigianali e turistiche del Comune di Loano.

Le istanze per l'ottenimento di sovvenzioni a totale copertura delle relative spese potranno essere prodotte entro il 31 ottobre di ogni anno antecedente a quello in cui si vuole organizzare l'iniziativa.

Art. 12

Utilizzo di immobili, strutture o beni

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per la assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

Il Comune può erogare sovvenzioni a Enti o privati per l'utilizzo ricorrente od occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili registrati da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale della attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposita convenzione che garantisca l'integrità e la correttezza del suo del bene di pubblica utilità, il rispetto della vigente

normativa relativa al tipo di attività organizzata e la stipula di polizza assicurativa atta a manlevare l'amministrazione da responsabilità..

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica il regolamento per la concessione e l'utilizzo degli spazi dedicati al tempo libero ed il regolamento per il centro culturale polivalente.

Art.13

Sostegni economici per manifestazioni ed iniziative programmate dal Consiglio o di particolare livello previa stipula di convenzione

In deroga alle norme del presente regolamento il Consiglio comunale può disporre forme particolari di sostegno economico-finanziario di iniziative e manifestazioni comprese in programmi approvati dal consiglio stesso nell'ambito delle sue competenze.

La deliberazione consiliare di cui al precedente comma costituirà il presupposto per la previsione di apposito stanziamento nel contesto del bilancio e/o nel contesto del PEG.

E' ammesso altresì previa approvazione del programma da parte del Consiglio Comunale e l'istituzione di opportuno finanziamento in bilancio il sostegno a quelle iniziative organizzate in collaborazione con più comuni od enti di carattere promozionale, turistico, culturale e sociale, sportivo.

Art.14

Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle istanze per la concessione di sovvenzioni/contributi previsti dal presente regolamento viene demandata al settore servizi alla persona sotto la responsabilità del dirigente e del responsabile dell'unità operativa nei termini prescritti all'art.8 del presente regolamento.

Art.15

Competenza provvedimentale

La competenza a deliberare la concessione di contributi e delle sovvenzioni previste dal presente regolamento appartiene al Dirigente successivamente all'approvazione del bilancio preventivo ed all'approvazione da parte della Giunta Comunale dell'elenco dei soggetti ammessi al contributo fissando le relative modalità in relazione al presente regolamento e per gli aspetti finanziari.

Art .16

Discrezionalità dell'amministrazione

I benefici previsti dal presente regolamento rientrano nella discrezionalità dell'amministrazione ai fini della previsione delle risorse finanziarie da destinare per gli scopi previsti dal regolamento stesso.

In sede di esame delle istanze l'amministrazione si giova della discrezionalità nei limiti previsti dal presente regolamento.

Nel caso in cui sia stata comunicata ai richiedenti l'approvazione del contributo secondo quanto previsto dal presente regolamento il relativo provvedimento non potrà essere revocato se non per validi motivi

finanziari imprevedibili e sopravvenuti da esplicitare nell'eventuale provvedimento di revoca ovvero per rinuncia allo svolgimento dell'iniziativa per la quale il contributo era stato stanziato. La Giunta Comunale può discrezionalmente deliberare di mantenere il finanziamento qualora il soggetto provveda in tempi congrui a proporre l'organizzazione di diversa iniziativa ritenuta meritevole. Resta inteso che qualora la nuova iniziativa sia di valore inferiore l'amministrazione può riservarsi di ridurre il contributo. Un maggiore esborso rispetto all'iniziale previsione non dà diritto, salvo diversa valutazione della Giunta comunale, all'aumento del contributo..

La concessione del contributo per l'attività annuale non dà titolo per la prosecuzione del beneficio nell'anno successivo.

Art.17

Prescrizioni per la formulazione delle istanze

In sede di determinazione del contributo dovrà essere sempre fatto riferimento alla quota di spesa non coperta da quote sociali, da contributi di altri enti, da apporti di privati e da qualsiasi altro mezzo finanziario.

In relazione a quanto specificato al precedente comma il contributo a totale o parziale copertura della spesa secondo quanto previsto dal presente regolamento va riferito alla quota parte di spesa non coperta da altri mezzi finanziari.

A garanzia della condizione di cui al precedente comma vengono dichiarate inammissibili le istanze che non rechino le indicazioni relative ad altri mezzi di copertura qualora sussistenti.

L'eventuale successivo accertamento della non veridicità degli elementi informativi previsti dai richiedenti in ordine alla sussistenza o meno di altri mezzi di finanziamento della spesa, determina la perdita del beneficio accordato del contributo eventualmente già erogato con conseguente e servizio dell'azione di rivalsa che sarà estesa alle relative spese ed alla rivalutazione della somma ed agli interessi in ragione di legge.

Art.18

Liquidazione di acconto sui contributi promessi

Nel caso in cui il contributo riguardi un programma di attività o iniziative articolate secondo un calendario di più giorni o per programmi di attività che richiedono una fase preparatoria altamente onerosa è consentito ai soggetti richiedenti di invocare la concessione di un acconto pari al 50% del contributo già formalmente promesso a condizione che venga prodotto documentato rendiconto parziale riferito ad una spesa almeno corrispondente al 50% di quella risultante dal preventivo approvato dall'amministrazione ai fini della concessione del beneficio.

Il rendiconto parziale previsto dal precedente comma deve essere correlato della documentazione prescritta dal presente regolamento con riferimento, sotto l'aspetto formale, alla rendicontazione definitiva.

L'eventuale acconto viene erogato con provvedimento del dirigente responsabile.

Art.19

Albo dei beneficiari di finanziamenti contributivi

In esecuzione dell'art. 1 del DPR 07.04.2000 n.118 è istituito, presso la sezione Amministrazione Trasparente del sito comunale, l'ufficio competente una sezione dell'Albo dei soggetti beneficiari di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi ed altri benefici di natura economica regolati dal presente regolamento.

Il trattamento delle informazioni sui dati personali dei beneficiari è effettuato secondo i principi di tutela della riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo rispetto della normativa, di volta in volta vigente, in materia di protezione dei dati personali e di trasparenza.

L'albo dei beneficiari è riferito all'annualità dell'esercizio finanziario.

Gli adempimenti d'ufficio occorrenti per l'aggiornamento dell'albo competono all'ufficio del responsabile della trasparenza.

Nell'albo saranno specificati tutti gli elementi strettamente necessari a norma di legge per il soddisfacimento della finalità dell'albo stesso e delle esigenze di trasparenza, e quindi dati identificativi, consentiti, del soggetto beneficiario, le finalità del contributo, l'entità dell'intervento finanziario, la disposizione legislativa e/o regolamentare in base alla quale è stato concesso il beneficio, gli estremi del provvedimento con cui è stato erogato il beneficio economico.

L'albo dei beneficiari verrà reso pubblico ed accessibile a norma di legge sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" a cura ed onere del responsabile della trasparenza.

Gli adempimenti agli effetti della normativa sulla trasparenza sostituiscono per quanto equivalente quelli sulla tenuta dell'Albo beneficiari.

Il presente articolo ha valenza retroattiva in relazione agli adempimenti non ancora formalizzati.

Art.20

Iniziative particolari per la difesa e lo sviluppo dei valori culturali ed artistici

L'amministrazione comunale al fine di difendere i valori culturali e di incentivare l'impegno nello studio e l'interesse verso l'arte nelle sue varie branche può istituire borse di studio, premi letterari ed artistici e può inoltre accordare assegni di studio e di sostegno secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Per le iniziative del precedente comma sarà previsto nel bilancio di riferimento e/o nel PEG adeguato stanziamento di spesa.

Le borse e/o assegni di studio consistono nella erogazione di una somma di denaro fissata dall'amministrazione.

L'iniziativa qualora il Peg contenga la definizione del titolo obiettivo e l'assegnazione delle risorse finanziarie viene concretizzata attraverso l'approvazione da parte del Dirigente Responsabile del servizio di un bando contenente i seguenti elementi:

- specificazione dell'ammontare della borsa/assegno di studio;
- specificazione degli studenti che possono presentare istanza in relazione al grado della scuola frequentata o al tipo di corso ed ai requisiti richiesti;
- specificazione del termine utile per la presentazione dell'istanza;
- divulgazione dei criteri di svolgimento e di valutazione degli elaborati se ricorre tale evenienza;
- fissazione dei criteri di erogazione di erogazione della borsa o dell'assegno di studio;
- ogni altra condizione che appare necessaria od utile per garantire il regolare svolgimento dell'iniziativa

Con apposito bando di concorso aperto alla partecipazione dei soggetti, individuati nel bando stesso, possono essere attivate iniziative per la concessione di assegni di studio o di ricerca.

Il bando di cui al precedente comma dovrà contenere gli elementi, le condizioni previste al precedente comma 2, con specificazione dei soggetti legittimati a presentare l'istanza di partecipazione.

Gli adempimenti previsti nei precedenti commi 2-3 e 4 sono adottati con determinazione del dirigente/responsabile del servizio, ove la Giunta, in sede di approvazione del PEG abbia definito gli obiettivi ed assegnato specifiche risorse finanziarie, esauendo ogni scelta discrezionale politica, ivi compresi gli elementi e le condizioni previste dal comma 4.

Art. 21

Commissione di consulenza e giudicatrice

Ai fini della formulazione dello schema del bando e del giudizio sugli elaborati l'amministrazione comunale si avvale di una commissione composta da tre membri particolarmente esperti sui temi oggetto del bando.

Qualora in possesso delle specifiche competenze è ammessa la partecipazione alla commissione di personale dipendente dell'ente.

La commissione viene costituita con determinazione dirigenziale non appena viene formalizzato l'intendimento amministrativo di attivare le procedure previste dal precedente articolo.

Ai membri della commissione compete un gettone di presenza stabilito nel predetto provvedimento dirigenziale comprensivo delle spese di viaggio debitamente documentate.

Art. 23

Contributi ad istituzioni scolastiche

L'amministrazione comunale con propria delibera può stabilire l'erogazione di contributi o servizi alle istituzioni scolastiche pubbliche e

private aventi sede sul territorio a sostegno delle attività previste dal piano dell'offerta formativa, per attività integrative relative a progetti contro la dispersione scolastica, per l'avviamento allo sport. E' altresì possibile stabilire l'erogazione di contributi ad istituzioni scolastiche per attività o progetto svolti in territorio comunale.

La domanda deve essere presentata nei termini e secondo le previsioni dell'art. 8 (31 ottobre)

Il riparto e la liquidazione del contributo viene effettuato dal dirigente settore servizi alla persona a seguito di presentazione da parte dell'Istituzione scolastica di opportuna relazione attestante il regolare svolgimento dell'iniziativa corredata da documentazione contabile ovvero autocertificazione in ordine agli esborsi effettuati. Il contributo può essere ridotto qualora risulti un esborso inferiore al contributo stanziato.

Art.24

Contributi per attività artistiche

L'amministrazione può istituire premi in denaro per gratificare pubblicazioni letterarie e scientifiche nonché opere artistiche e teatrali che interessano gli elementi socio-culturali che caratterizzano il Comune di loano ovvero assumersene il finanziamento in proprio.

Tale intendimento deve essere deliberato dalla Giunta successivamente all'approvazione del PEG ed il necessario impegno di spesa successivamente assunto dal dirigente il settore servizi alla persona.

Titolo II

Art. 25

Interventi a favore di soggetti in stato di bisogno

In ottemperanza della vigente normativa al fine di valutare l'entità del minimo vitale, soglia al di sotto della quale è possibile accedere alle contribuzioni ed agevolazioni di cui al titolo II del presente regolamento, viene assunto quale parametro l'ISEE, indicatore della situazione economica equivalente, che permette una analisi sia della situazione reddituale che patrimoniale del soggetto richiedente, considerando congiuntamente anche la composizione del nucleo familiare cui lo stesso soggetto appartiene, sia in termini di numerosità sia di caratteristiche.

L'ISEE ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione.

In caso di mutamento della condizione economica o familiare i cittadini richiedenti contributi ovvero prestazioni agevolate sono tenuti alla tempestiva comunicazione agli uffici comunali preposti, i quali determinano il tipo di azioni da intraprendere sulla base di una attenta valutazione economico – sociale e familiare del soggetto in questione.

Per ottenere l'attestazione ISEE l'utente deve compilare la dichiarazione sostitutiva unica, che è composta da un modello base prestabilito da presentarsi presso gli sportelli abilitati: sedi INPS competenti per territorio centri di assistenza fiscale (CAAF) ed i patronati.

Nel caso in cui il cittadino preferisca non compilare l'autocertificazione ma presentare allo sportello abilitato i documenti necessari per effettuare il calcolo dell'ISEE, è necessario produrre la seguente documentazione per ogni componente del nucleo familiare:

- stato di famiglia;
- codice fiscale;

- certificato di invalidità rilasciato dalla competente commissione
- ultimo modello 730 o modello CUD o modello UNICO
- rendita catastale per le abitazioni, reddito dominicale per i terreni, valore venale per terreni/aree fabbricabili
- mutuo residuo dell'immobile di abitazione ovvero contratto di locazione registrato
- attestazione delle consistenze bancarie in termini di liquidità e titoli rilasciati dagli istituti di credito (e/o dall'Ufficio Postale) posseduto al 31 dicembre antecedente rispetto al momento di richiesta del calcolo dell'ISEE

L'amministrazione comunale può altresì prevedere ulteriori criteri per la selezione dei beneficiari, i quali potranno essere più specificatamente dettagliati nei regolamenti per l'erogazione dei singoli servizi.

Art.26

Entità del minimo vitale

L'entità del minimo vitale viene stabilito dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari a 4132,00 euro. Tale indicatore si applica per l'esame di tutte le situazioni reddituali previste dal presente regolamento salvo esplicita deroga.

Art. 27

Assistenza economica di minimo vitale

Possono essere destinatari dell'intervento tutti i cittadini residenti in territorio comunale e specificatamente:

- anziani
- inabili
- persone o nuclei a rischio
- cittadini singoli o nuclei familiari in stato di bisogno
- minori in stato di abbandono

Motivi di esclusione

- ISEE superiore a 4132,00 euro
- Esistenza di persone tenute agli alimenti
- Ricovero presso Enti o case di cura

Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento, pur in condizioni di provvedervi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento, il Comune può disporre in via straordinaria l'intervento al fine di sanare la situazione di emergenza attivando in via consequenziale la procedura per il recupero coattivo del credito nei confronti degli obbligati

Art.28

Tipologia e modalità dell'intervento

I contributi erogati con il criterio del minimo vitale ad integrazione del reddito possono essere mensili, periodici ovvero straordinari. Qualora si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita propria e dei famigliari a carico il contributo può essere sostituito da:

- pagamento diretto di fatture o bollette di fatturazione utenze, costi di alimentari, canone di affitto;
- esonero totale o parziale del pagamento della retta a carico dell'utente per la fruizione di servizi.

Art. 29

Procedimento per l'ammissione al contributo di assistenza economica minimo vitale

L'apertura del caso avviene su domanda diretta dell'interessato (o tutore o amministratore di sostegno o genitore affidatario) ovvero di gruppi di volontariato ed assistenza ovvero delle forze dell'ordine.

L'istanza di ammissione, compilata su apposito modulo predisposto dal funzionario responsabile del procedimento, deve essere corredata dall'attestazione ISEE e dalla dichiarazione circa l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti e sulle loro condizioni economiche.

Per i servizi diversi dalla contribuzione per minimo vitale è richiesta altresì documentazione relativa alle spese da effettuarsi, cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l'accesso a determinati servizi, eventuali prescrizioni mediche.

Per ogni richiesta il Comune può effettuare accertamento diretto mediante visita domiciliare da parte di personale incaricato dai servizi sociali nonché indiretto mediante acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente, dei redditi immobiliari del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, anche mediante indagini presso l'Agenzia delle Entrate nonché presso tutti gli uffici competenti, riservando di attivare, se del caso, singolarmente o per gruppi di pratiche, convenzioni o protocolli operativi con l'INPS ed il Ministero delle Finanze

Esaminata la documentazione presentata il responsabile del procedimento acquisisce la relazione del servizio sociale competente circa la situazione personale e familiare del richiedente nonché il parere in ordine all'ammissibilità della domanda

Tale relazione unitamente a quella del responsabile del procedimento vengono inseriti al primo ordine del giorno utile della giunta comunale, a seconda della competenza per materia e territorio definita dalla vigente normativa.

In caso di favorevole accoglimento dell'istanza la concessione del contributo ovvero del beneficio viene concesso con provvedimento del dirigente settore servizi alla persona.

I provvedimenti di ammissione ovvero di diniego di contributo o assistenza vengono comunicati agli interessati i quali possono proporre ricorso nei termini di legge.

E' altresì in facoltà del responsabile del procedimento effettuare in qualsiasi momento controlli al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente.

Art.30
Interventi straordinari

Il Comune, in casi di comprovata emergenza, a seguito di dettagliata relazione del competente servizio sociale, può disporre interventi straordinari di natura economica a favore dei soggetti in stato di bisogno residenti in territorio comunale nei seguenti casi:

- copertura di particolari necessità di carattere eccezionale e di natura sanitaria non previste dal Servizio Sanitario Nazionale (terapie particolari, protesi, diete, ricoveri in particolari strutture sanitarie lontane dalla residenza)
- interventi di sostegno di nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per eventi gravi
- sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati
- consentire forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza (traslochi, riscaldamento ecc.)
- coperture di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta
- sostegno a minori in stato di bisogno

Il contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di pagamento come nel caso dell'assegno mensile.

Il procedimento di assegnazione è analogo a quello previsto al precedente articolo con possibilità in casi di comprovata necessità ed urgenza dell'intervento di derogare al criterio del minimo vitale prendendo in considerazione un parametro ISEE simulato sulla base della reale situazione dichiarata dal soggetto e di una comprovata e documentata relazione dei servizi sociali.

E' inoltre prevista l'erogazione di sussidi straordinari ed urgenti fino all'importo massimo di 50,00 euro ciascuno, mediante ordinativi di pagamento all'Economo comunale sottoscritti e motivati dal responsabile del servizio.

Art.31
Particolari casi di interventi a favore di soggetti in stato di bisogno

Il Comune può intervenire nei casi di necessità di ricovero di anziani o handicappati residenti in territorio comunale mediante pagamento totale ovvero integrazione delle rette di ricovero in case di cura o di riposo nei limiti delle risorse disponibili.

Sono esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento delle rette di ricovero ovvero in presenza di obbligati al mantenimento.

Il pagamento, a carattere continuativo ovvero straordinario, viene effettuato direttamente con provvedimento del dirigente settore servizi alla persona a favore dell'Ente di ricovero a seguito di approvazione dell'intervento da parte della Giunta Comunale vista la relazione ed il parere del servizio sociale.

Art.32

Contributo per pagamento rette di ricovero minori in istituti, convitti e frequenza sili nido

Il Comune può intervenire in caso di minori affidati ai servizi sociali nonché riguardo a minori residenti in territorio comunale in casi di comprovata emergenza mediante il ricovero in istituti, convitti nonché disporre la frequenza di asili nido o campi estivi.

L'intervento per i minori affidati ai servizi sociali è disposto con provvedimento del dirigente settore servizi alla persona e consiste nel pagamento della retta. Negli altri casi l'ammissione al beneficio avviene con deliberazione di Giunta Comunale vista la relazione del servizio sociale, la documentazione sanitaria e/o reddituale (ISEE) .

Art.33

Contributo per assistenza domiciliare agli anziani e bisognosi

Il Comune può per particolari casi di bisogno intervenire mediante esenzioni o agevolazioni sul costo del servizio di assistenza domiciliare e/o pasti caldi a domicilio

Hanno diritto a richiedere l'intervento gli anziani, gli ammalati, handicappati residenti il cui reddito sia inferiore al minimo vitale ovvero a seguito di segnalazione del servizio sociale in casi di comprovata emergenza

L'intervento del comune consiste nella esenzione totale o parziale del pagamento dell'importo disposto con provvedimento del dirigente settore servizi alla persona a seguito di acquisizione di documentazione anagrafica, ISEE, eventuale documentazione sanitaria, relazione del servizio sociale

Art.34

Interventi per la lotta alla tossicodipendenza

Il Comune, in relazione alle risorse disponibili, può intervenire nel settore della lotta alla tossicodipendenza mediante rogazione di contributi ad enti e privati

a) Contributo ad enti: destinatari sono enti, associazioni, organizzazioni impegnate nell'attività di recupero di tossicodipendenti mediante inserimento in comunità, gruppi di lavoro, ecc. in territorio comunale ovvero a favore di soggetti residenti in territorio comunale

Il contributo viene disposto su documentata istanza del rappresentante dell'ente richiedente dalla quale risulti la natura dell'attività svolte dal richiedente medesimo ed inoltrata entro il 30 settembre dell'anno antecedente per l'assegnazione nell'anno successivo.

All'istanza deve essere allegata una relazione dell'ufficio assistenza competente con l'indicazione del contributo proposto.

L'istanza dell'ente può essere sostituita da una proposta dell'assessore comunale competente. L'assegnazione viene deliberata dalla Giunta Comunale entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e sulla base degli stanziamenti assegnati. La liquidazione del contributo è disposta dal dirigente settore servizi alla persona.

b) Contributi a privati: Destinatari del contributo sono soggetti privati residenti sul territorio comunale che sostengono oneri per il recupero di tossicodipendenti in misura superiore alle loro possibilità economiche. Il contributo viene disposto su documentata istanza del privato richiedente dalla quale risulti l'onere economico sostenuto ed attestazione ISEE. Alla istanza dovrà essere allegata una relazione dell'ufficio assistenza competente dalla quale risulti la situazione socio economica del richiedente e la motivata proposta del contributo. Il contributo, a carattere continuativo ovvero straordinario, viene assegnato dalla giunta comunale e liquidato con provvedimento del dirigente settore servizi alla persona.

Art. 35 Emergenza abitativa

Residenti in territorio comunale che, a seguito di emergenza abitativa o per grave e motivata divisione dal nucleo familiare di convivenza risultino privi di qualsiasi riferimento abitativo, potranno usufruire di intervento straordinario consistente in temporanea:

- sistemazione in struttura alberghiera;
- sistemazione in struttura ricettiva di tipo turistico;
- sistemazione in alloggi appositamente requisiti

Agli utenti beneficiari degli interventi di cui sopra verrà richiesto un concorso delle spese per la retta di ospitalità. Il Comune può provvedere integralmente al pagamento in casi di eccezionale stato di bisogno con reddito al di sotto del minimo vitale

In ogni caso il rapporto contrattuale relativo alla sistemazione nella struttura ricettiva intercorrerà tra il titolare della stessa ed il soggetto ivi ricoverato, mentre il Comune interviene esclusivamente per la corresponsione del contributo al titolare della struttura ricettiva.

Nel caso in cui l'emergenza abitativa si affronti con l'utilizzo di alloggi di proprietà comunale o assunti in locazione dal Comune con l'espressa finalità di far fronte all'emergenza stessa, il Comune provvederà a stabilire appositi criteri per l'assegnazione sulla base del regolamento per l'utilizzo degli alloggi medesimi.

Art.36 Servizio di buon vicinato

Per rispondere alle necessità quotidiane di un numero sempre maggiore di anziani soli, spesso dimoranti in abitazioni dislocate nell'entroterra ed isolate il servizio di buon vicinato mira a valorizzare adeguatamente le preesistenti reti di solidarietà, favorendo l'incontro fra cittadini in condizioni di difficoltà e persone disposte ad impiegare parte del proprio tempo libero in attività di sostegno ad anziani bisognosi di aiuto.

Art. 37 Ammissione al servizio

Il servizio di buon vicinato è rivolto a persone anziane residenti in territorio comunale in condizioni di parziale autosufficienza che necessitano di un aiuto nella gestione dell'ambiente domestico ed hanno un reddito non

superiore al minimo vitale e che presentino la relativa istanza presso l'assistente sociale.

Possono essere ammessi ad espletare il servizio cittadini residenti o domiciliati in territorio comunale che abbiano dimora abituale nelle vicinanze di una persona anziana bisognosa di aiuto. E' prevista la possibilità da parte dei volontari di richiedere un contributo forfetario mensile a copertura delle spese sostenute fino ad un massimo di euro 200,00 dietro presentazione di opportuna relazione in ordine agli interventi effettuati e/o allegando copia delle pezze giustificative relative a spese eventualmente sostenute

Il dirigente settore servizi alla persona a seguito di istanza dell'interessato corredata da relazione dell'assistente sociale comunale autorizza l'avvio del servizio e dispone l'eventuale liquidazione del contributo. E' in facoltà del dirigente sospendere in qualunque momento il servizio qualora le verifiche periodiche svolte dall'assistente sociale configurino un negativo svolgimento del progetto.

Art.38

Servizi pubblici a domanda individuale

Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al DM 31.12.1983 il presente regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali l'amministrazione comunale con provvedimento di giunta comunale, stabilisca di consentire agevolazioni tariffarie a particolari soggetti e categorie di soggetti.

L'ammissione all'agevolazione tariffaria è disposta dal dirigente settore servizi alla persona accertato il possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Art. 39

Contributi regionali per situazioni di disagio sociale

I contributi regionali per situazioni di disagio sociale vengono gestiti ed erogati dal Comune sulla base degli stanziamenti regionali secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale.

Qualora la normativa regionale demandi al Comune la definizione dei criteri per il riparto dei medesimi la Giunta Comunale ne provvederà alla definizione con propria delibera.

Art. 40

Contributi regionali per il diritto allo studio

I contributi regionali per il diritto allo studio vengono gestiti ed erogati dal Comune sulla base degli stanziamenti regionali secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale.

Qualora la normativa regionale demandi al Comune la definizione di alcuni criteri per il riparto dei medesimi la Giunta Comunale ne provvederà alla definizione con propria delibera. L'approvazione delle graduatorie e la liquidazione dei medesimi viene invece effettuata con determinazione del dirigente settore servizi alla persona.

Art.41

Contributi assistenza scolastica

Le scuole dell'obbligo presenti sul territorio possono richiedere contributi per interventi di mediazione culturale, inserimento ed assistenza disabili. L'istanza deve essere presentata entro il 30 giugno antecedente l'anno scolastico per il quale viene formulata la richiesta. La Giunta Comunale, vista la relazione del responsabile servizi sociali e del servizio scuola, può concedere il contributo nei limiti delle risorse disponibili. Qualora al momento dell'istanza le risorse di bilancio non consentono di far fronte alla richiesta la Giunta Comunale può riesaminare l'istanza entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione relativo all'anno successivo all'istanza, qualora permanga l'interesse alla concessione del contributo.

Art. 42

Abrogazione precedenti regolamenti

Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento indicante i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.116 in data 27 novembre 1990 ed ogni altra normativa regolamentare in contrasto con il presente regolamento.

Art. 43

Disciplina transitoria nelle more dell'esecutività del nuovo regolamento

Nelle more dell'entrata in vigore del presente regolamento si considerano valide le istanze precedentemente avanzate.

L'istruttoria delle istanze previste dal precedente comma viene sospesa per essere intrapresa dopo l'esecutività del presente regolamento previa richiesta di integrazione della documentazione prodotta a corredo delle istanze in relazione a quanto prescritto dalle specifiche norme del presente regolamento.

Art.44

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento dopo l'esecutività della deliberazione consiliare che ne disporrà l'approvazione sarà pubblicato all'albo comunale per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione. Sarà poi inserito nella raccolta Ufficiale dei Regolamenti del Comune.